SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 910)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 maggio 1980 (V. *Stampato n.* **1224**)

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo ruolo organico, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa.

Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento.

Il servizio verrà svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono soggette alle norme del relativo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nonchè alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie assumono la qualifica di agenti di poli-

zia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del quarto mese di servizio e con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.

Art. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie, ovvero immesse in ruolo quali guardie di pubblica sicurezza con contrazione della ferma volontaria di anni tre, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per le guardie di pubblica sicurezza. Tale seconda facoltà può essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio, anche al termine del periodo di trattenuto.

In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno può in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dal servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.